



Numero di protocollo : AMM10/06/20.038660E

Ministero della Giustizia

Corte Suprema di Cassazione

USCITA - 09/06/2020 12:34:06 - 0008051



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEGRETARIATO GENERALE

Roma, 09 giugno 2020

Egr. Avv. Maria Masi
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio 3

ROMA

Al Consiglio Universitario Nazionale
Via Carcani n. 61

ROMA

Al Consiglio Nazionale Notariato
Via Flaminia 160

ROMA

OGGETTO: Bando per la selezione di 60 tirocinanti presso la Corte di cassazione (art. 73 d.l. 69/13 e art. 2 d.l. 168/16)

Si trasmette in allegato copia del bando di selezione indicato in oggetto con preghiera di voler dare allo stesso diffusione tramite i canali informativi di codesto Consiglio.

Si ringrazia.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Lina Rubino



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IL PRIMO PRESIDENTE

Bando 2020

**Selezione per 60 tirocini formativi presso le Sezioni civili e penali
della Corte Suprema di cassazione**

Ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e succ. modificazioni, è indetta la procedura 2020 per la selezione di 60 tirocinanti da immettere presso le Sezioni civili e penali della Suprema Corte di cassazione, Il tirocinio avrà inizio a settembre 2020 e terminerà a marzo 2022.

1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42- ter comma 2 lett. g) del r.d. 30 gennaio 1942 n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo (nel caso l'esame fosse suddiviso in due parti, si procederà alla media aritmetica dei due voti parziali), ovvero un punteggio di laurea non

inferiore a 105/110;

- non abbiano compiuto i trenta anni di età;

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti che abbiano già completato un tirocinio formativo ex art. 73 presso questo o altro ufficio giudiziario.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione al settore civile, penale o tributario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Devono essere specificate le conoscenze linguistiche e informatiche.

2. Modalità di svolgimento del tirocinio.

Il periodo di formazione teorico – pratico presso la Corte di cassazione avrà la durata complessiva di diciotto mesi, da settembre 2020 a marzo 2022.

Lo svolgimento del tirocinio sarà coordinato da due magistrati della Corte, uno per il settore civile ed uno per il settore penale, sotto la supervisione del Segretariato generale e nel rispetto del Regolamento del tirocinio adottato dalla Corte di cassazione.

Ciascuno dei tirocinanti sarà affidato ad un Presidente o ad un Consigliere della Corte che ne abbia dato la disponibilità, e lo assisterà e coadiuverà nello svolgimento delle attività del singolo affidatario e della sezione in cui questi è inserito.

Nell'arco del periodo di tirocinio i tirocinanti saranno impegnati in un programma di attività di complessità crescente, e parteciperanno ad ogni settore della organizzazione e della vita della Corte.

In particolare, assisteranno alle udienze del processo, anche non pubbliche, alle adunanze camerali nonché alle camere di consiglio, salvo che il

7

Presidente del Collegio per ragioni particolari ritenga di non ammetterli, potranno avere accesso per lo studio ai fascicoli processuali e predisporranno gli elaborati richiesti dagli affidatari.

Inoltre, potranno prestare la loro attività in favore degli uffici spoglio sezionali, secondo le direttive dei Presidenti di sezione, saranno resi edotti del funzionamento dei servizi di cancelleria, potranno collaborare con il C.E.D. (Centro elettronico di documentazione), con l'U.R.I. (Ufficio Relazioni internazionali), con l'U.I.C. (Ufficio innovazione), con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di cassazione.

3. Diritti ed obblighi dei tirocinanti.

I tirocinanti dovranno garantire una presenza lavorativa in Corte non inferiore a due giorni a settimana.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Non potranno svolgere attività professionale nè pratica forense presso le Sezioni della Corte di cassazione.

I tirocinanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento del tirocinio, nonché delle direttive degli affidatari.

Dovranno rispettare l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Potranno iniziare o proseguire, durante lo svolgimento del tirocinio, il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con l'assidua presenza che un proficuo periodo di formazione

presso la Suprema Corte di cassazione richiede.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto o modificato in ogni momento dal Primo Presidente, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Suprema Corte ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della sezione ove è stato assegnato e/o al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione, nonché ai corsi di formazione loro dedicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio.

4. Esito del procedimento formativo

I tirocinanti sono soggetti a valutazione semestrale, allo scopo di far emergere e poter superare eventuali criticità.

Al termine del periodo formativo il magistrato affidatario redige una

relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Primo Presidente della Corte che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e le preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013. L'esito positivo del tirocinio formativo infatti:

1. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
2. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
3. è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
4. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
5. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
6. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

5. Modalità di presentazione della domanda

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli interessati devono compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda allegata e presentarla entro il 30.06.2020, ore 14,00 presso l'Ufficio del Segretariato Generale sito all'interno del palazzo della Corte di Cassazione, in piazza Cavour - Roma, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ad una copia del documento d'identità sottoscritta.

La domanda può essere presentata nel termine suddetto personalmente presso il Segretariato generale della Corte di cassazione dalle ore 10 alle ore 13 escluso sabato e festivi, ovvero inviata in copia scannerizzata e sottoscritta dall'interessato a mezzo mail all'indirizzo tirocini.cassazione@giustizia.it.

Gli interessati potranno allegare alla domanda un breve scritto motivazionale (non oltre una cartella).

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la

graduatoria provvisoria degli ammessi che sarà pubblicata mediante inserimento nel sito internet della Corte di cassazione (www.cortedicassazione.it) entro il 10.07.2020. A decorrere da questa data gli interessati avranno cinque giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria.

In data 23.07.2020 verrà pubblicata sul sito internet della Corte la graduatoria definitiva degli ammessi al tirocinio.

Il tirocinio avrà inizio a settembre 2020, con l'incontro di accoglienza nell'Aula Magna della Corte presieduto dal Primo Presidente, in data che verrà comunicata agli ammessi con congruo anticipo.

Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti ed i rinuncianti saranno sostituiti per scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

Roma, li - 9 GIU. 2020

IL PRIMO PRESIDENTE
Giovanni Mammone

